

RIENTRO DEI CAPITALI

28 gennaio 2015 ore 06:00

## Voluntary disclosure: quale documentazione allegare all'istanza?

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto tributario e Diritto dei trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Filippo Barba - Avvocato**

La voluntary disclosure presuppone la totale "trasparenza" nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente dovrà, infatti, fornire le informazioni relative a tutti gli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, i documenti per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro utilizzazione o dismissione a qualunque titolo, e i documenti necessari per la determinazione di maggiori imponibili ai fini IRPEF/IRES, IRAP, IVA, non connessi con le attività detenute all'estero per i periodi d'imposta, per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.

Con la legge n. 186/2014, il Legislatore ha inserito l'art. 5-*quater* e seguenti nel D.L. n. 167/1990, al fine di introdurre, nel nostro ordinamento, l'istituto della **voluntary disclosure** in materia fiscale, ossia una procedura di collaborazione volontaria tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, finalizzata all'emersione e al rientro in Italia di capitali detenuti all'estero in violazione delle norme di monitoraggio fiscale, di cui al predetto decreto legge.

Secondo la versione del testo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2014, potranno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, oltre ai contribuenti destinatari degli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 (**persone fisiche, società semplici e enti non commerciali**), anche i contribuenti che hanno commesso - fino al 30 settembre 2014 - violazioni di obblighi dichiarativi ai fini IRPEF/IRES, imposta sul valore aggiunto, imposta regionale sulle attività produttive e dichiarazioni dei sostituti d'imposta (c.d. **voluntary domestica**).

**Leggi anche** "[Voluntary disclosure domestica confini da chiarire](#)"

Si segnala, inoltre, anche società ed enti commerciali residenti in Italia, la possibilità di attivare la procedura di collaborazione *de qua* in relazione a tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi.

### L'istanza di adesione

Nelle intenzioni del Legislatore, la procedura opererà, in relazione a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili, per le **violazioni commesse fino al 30 settembre 2014** e sarà **attivabile fino al 30 settembre 2015**, mediante una apposita richiesta di adesione, indirizzata all'Amministrazione finanziaria (ed in particolare all'UCIFI), contenente, sostanzialmente, una "**confessione stragiudiziale**".

**Leggi anche** "[Il modello per accedere alla voluntary disclosure](#)"

Questa c.d. **autodenuncia**, resa nell'ambito della procedura di emersione, non potrà più essere ritrattata dal contribuente anche nel caso in cui, ad esempio, la procedura non si chiuda con il pagamento di quanto dovuto.

Anche alla luce della disciplina di cui all'art. 2735 c.c., secondo cui "la confessione stragiudiziale fatta dalla parte o da chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quella giudiziale", possiamo dunque ipotizzare che l'autodenuncia, effettuata dal contribuente in sede di voluntary disclosure,

potrebbe essere pienamente utilizzabile anche nel corso di un eventuale, successivo contenzioso tributario.

In ogni caso, la “confessione” *de qua* assume **valore probatorio pieno** contro chi la rende, in ordine alla violazione:

- della normativa sul **monitoraggio fiscale** ai sensi del D.L. n. 167/1990 (c.d. quadro RW);
- della normativa sostanziale relativa alla mancata tassazione dei redditi prodottisi sulla provvista estera non dichiarata;
- della normativa sostanziale che relativa ai redditi servono per preconstituire la provvista estera, naturalmente solo se tali redditi sono stati prodotti in una annualità ancora accertabile.

La presentazione dell'istanza può avvenire **una sola volta** e non è ammissibile se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali nei suoi confronti, per la violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui sopra sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o soggetti concorrenti nel reato.

Va rilevato che, nella legge n. 186/2014, l'art. 5-*sexies* (“Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria”), così come formulato, chiarisce che “le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate emanare **entro trenta giorni** dalla **data di entrata in vigore** della presente disposizione. L'Agenzia delle Entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse”.

## Documentazione

La collaborazione spontanea presuppone, nelle intenzioni del Legislatore, la totale “trasparenza” nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente dovrà, infatti, fornire:

- 1) le informazioni relative a tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- 2) i documenti per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro utilizzazione o dismissione a qualunque titolo;
- 3) i documenti necessari per la determinazione di maggiori imponibili ai fini IRPEF/IRES, IRAP, IVA, non connessi con le attività detenute all'estero per i periodi d'imposta, per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.

Alcuni **esempi di documentazione** da presentare:

- a) estratti di conto corrente e rendiconti patrimoniali;
- b) atti di acquisto e vendita di beni immobili, o mobili rilevanti, eventuali strutture societarie o possessi mediante interposizioni;
- c) movimentazioni finanziarie degli intermediari;
- d) documenti riguardo ai titolari effettivi delle attività e dei soggetti collegati, delegati, cointestatari, titolari di diritti reali per l'intero periodo considerato.

Ad ulteriore conferma dell'importanza centrale della “**trasparenza**” nei confronti del Fisco, per l'esito positivo della procedura di collaborazione volontaria, il nuovo art. 5-*septies* (“**Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero**”), introduce nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato fiscale, a norma del quale:

“L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. Ed ancora: “L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti

sono rispondenti al vero”.

A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del **modello “ufficiale”** per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (ad oggi disponibile soltanto come bozza - aggiornata al 26 gennaio 2015).

## Istanza e documentazione da presentare per accedere alla procedura -

### Schema

<b>Voluntary disclosure: soggetti interessati</b>	I contribuenti italiani che intendono regolarizzare: - i capitali detenuti all'estero, in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale; - le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
<b>Società ed enti commerciali residenti in Italia</b>	Anche le società e gli enti commerciali residenti in Italia possono attivare la procedura di collaborazione in relazione a tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi.
<b>Valore dell'autodenuncia</b>	L'autodenuncia contenuta nell'istanza non è ritrattabile e fa piena prova contro chi la rende.
<b>Ambito di operatività e termine per l'attivazione</b>	Violazioni dichiarative commesse fino al 30 settembre 2014 e sarà attivabile fino al 30 settembre 2015.
<b>Preclusioni</b>	La presentazione dell'istanza può avvenire una sola volta e non è ammissibile se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali nei suoi confronti, per la violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui sopra sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o soggetti concorrenti nel reato.
<b>Contenuto dell'istanza</b>	Per accedere alla procedura di collaborazione spontanea, i soggetti interessati dovranno indicare tutte le informazioni e documenti utili per la ricostruzione delle irregolarità commesse.
<b>Documenti</b>	Totale trasparenza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve fornire al Fisco: - informazioni relative a tutti gli <b>investimenti</b> e tutte le <b>attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero</b> , anche indirettamente o per interposta persona; - documenti per la <b>determinazione dei redditi</b> che servirono per costituirli o acquistarli, nonché i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; - documenti ed informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili ai fini IRPEF/IRES, IVA, IRAP e dichiarazioni dei sostituti d'imposta
<b>Nuova fattispecie di reato</b>	Se nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria si esibiscono o trasmettono <b>atti o documenti falsi</b> , in tutto o in parte, ovvero si forniscono dati e notizie non rispondenti al vero è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Vi è obbligo di rilasciare al professionista che interviene nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

Copyright © - Riproduzione riservata